

# LA DIRETTIVA N. 2024/1385/UE SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E ALLA VIOLENZA DOMESTICA

**Avvocato Federica Liparoti**

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • [Liparoti.legal](http://Liparoti.legal)

Via Enrico Besana 11, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • [info@liparoti.legal](mailto:info@liparoti.legal) • [www.liparoti.legal](http://www.liparoti.legal)

- direttiva 14 maggio 2024 n. 2024/1385/UE (GUUE 24 maggio 2024, Serie L);
- entrata in vigore il 13 giugno 2024;
- mira alla prevenzione e al contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica in tutta l'Unione Europea;

- La direttiva trova la propria collocazione nell'ambito della Strategia per la parità di genere 2020 – 2025 elaborata dalla Commissione, che si prefigura di realizzare «un'Europa garante della parità di genere» in tutti i settori di competenza dell'Unione;
- Tra le azioni chiave proposte dalla Commissione la strategia individua l'eliminazione delle disuguaglianze tra uomo e donna e la lotta alle violenze di genere e alle discriminazioni sessuali.

- La violenza contro le donne costituisce una forma di violazione dei diritti umani sistematica e diffusa a livello globale, Stati membri inclusi.
- Già dal report dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) datato 2014 è emerso che una donna su dieci ha subito una violenza sessuale (una su venti è stata vittima di stupro e una su cinque di violenza domestica); fenomeno che ha registrato una rapida crescita durante la pandemia anche sotto le sembianze di violenza *online*;

- La proposta di direttiva della Commissione, presentata l'8.3.2022, si poneva dunque in linea con l'avvertita necessità di colmare una lacuna esistente sul piano normativo europeo (non essendovi alcun strumento espressamente dedicato alla protezione della donna, ma solo alla vittima in quanto tale – direttiva 2012/29/UE);

- l'UE nel 2017 aveva già firmato la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, tuttavia il suo processo di ratifica aveva accusato un arresto (innanzitutto dovuto alla mancata previa adesione di tutti gli Stati membri alla Convenzione).

- tale processo si è sbloccato l'1.6.2023 mediante due decisioni (nn. 2023/1075 e 2023/1076) del Consiglio, grazie alle quali la Convenzione di Istanbul è entrata in vigore per l'Unione ad ottobre;

- Contenuto della direttiva → quattro parti:

**I Parte**: definizioni comuni di reati, tra cui mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, stalking online, molestie online, istigazione alla violenza o all'odio online;

- nel testo inizialmente proposto figurava anche il reato di stupro per mancanza di consenso, ipotesi successivamente abbandonata;

- accanto a questi reati, la direttiva configura disposizioni relative alle sanzioni, alle circostanze aggravanti, alla giurisdizione e ai termini di prescrizione;

- Contenuto della direttiva → quattro parti:

**II Parte**: Il testo contiene norme dettagliate rivolte a potenziare l'accesso alla giustizia, ad assicurare una protezione adeguata alle vittime prima, durante e dopo il procedimento penale e a offrire loro un'assistenza specialistica;

- gli Stati membri sono tenuti a disporre di canali accessibili e prontamente disponibili per denunciare atti di violenza, compresa la possibilità di sporgere denuncia e di presentare prove online, almeno per i reati informatici, nonché di dotarsi di strumenti investigativi efficienti;

- Contenuto della direttiva → quattro parti:

- Il Parte**: - valutazione individuale delle esigenze di protezione e assistenza delle vittime, mediante la predisposizione di appositi servizi di supporto, includendo la possibilità di emettere ordini urgenti di allontanamento e di protezione;
- previste norme per l'adozione di misure rivolte alla rimozione di materiale online, per la limitazione delle prove sul comportamento sessuale passato della vittima e sul risarcimento integrale del danno;
  - l'istituzione di una linea di assistenza telefonica 24/7, di centri anti-stupro e di case rifugio;

- Contenuto della direttiva → quattro parti:

**III Parte**: a seguito dell'esclusione del reato di stupro, particolare priorità è stata conferita alle attività di prevenzione della violenza contro le donne;

- gli Stati sono tenuti ad impegnarsi, mediante campagne o programmi educativi e di sensibilizzazione, a migliorare la consapevolezza e la comprensione del pubblico verso le diverse manifestazioni di violenza, le cause e le conseguenze di tali atti, a contrastare gli stereotipi di genere e a promuovere una parità di genere e di rispetto reciproco;

- Contenuto della direttiva → quattro parti:

**IV Parte**: coordinamento e una cooperazione effettivi a livello nazionale e dell'Unione europea;

## L'introduzione dei reati informatici

- uno degli aspetti maggiormente innovativi della direttiva poggia sull'inserimento di un catalogo di reati connesso alla violenza online, tra cui la condivisione o manipolazione non consensuale di materiale intimo, lo *stalking* e le molestie *online*;

## L'introduzione dei reati informatici

- si è registrata una rapida crescita degli episodi di violenza online e il fenomeno si è particolarmente acuito durante la pandemia: secondo uno studio del 2021 il 4-7% di donne ha subito molestie online nei dodici mesi precedenti e l'1-3% episodi di stalking online;
- sulla violenza online la direttiva si è quindi dimostrata all'avanguardia ricomprendendo un elenco di reati non contemplato nella stessa Convenzione di Istanbul.

## L'esclusione del reato di stupro

- La nozione di stupro avanzata dalla Commissione ruotava attorno al concetto di consenso, manifestazione di volontà libera e ritrattabile in qualsiasi momento, quale elemento centrale e costitutivo del reato («*only yes means yes*»).
- al contrario, l'approccio tradizionale seguito da alcune legislazioni nazionali per la configurazione del reato esige una condotta aggressiva/prevaricatrice dell'uomo sulla donna incapace di resistervi (*cfr.* Definitions of rape in the legislation of EU Member States);

## L'esclusione del reato di stupro

- dopo mesi di confronto, la maggioranza degli Stati ha votato a favore della sua esclusione (ad es. l'Ungheria, sostenitrice della tesi tradizionale);
- per rimediare a questa decisione, è stata inserita una disposizione (art. 35) che impone agli Stati di promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione al consenso, nonché una clausola di riesame (art. 45) in cui si specifica una futura valutazione sull'introduzione di nuovi reati;

## L'esclusione del reato di stupro

- con riferimento all'omessa definizione comune di stupro – atto non consensuale:  
**la Convenzione di Istanbul contenga una disposizione in sintonia con quella promossa dalla Commissione**, cui gli Stati membri aderenti sono tenuti a conformarsi;

-

# Direttiva n. 2024/1385/UE

## Finalità:

- scopo della direttiva è fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione;

# Direttiva n. 2024/1385/UE

## Finalità:

- a tal fine essa rafforza e introduce misure in relazione a:
- la definizione dei reati e delle pene irrogabili;
- la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia l'assistenza alle vittime;
- una migliore raccolta di dati;
- la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione;

# Direttiva n. 2024/1385/UE

- alla luce delle specificità connesse ai reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, è necessario stabilire un complesso di norme che affrontino il problema persistente della violenza contro le donne e della violenza domestica in modo mirato e rispondano alle esigenze specifiche delle vittime di violenza;
- le disposizioni vigenti a livello dell'Unione e nazionale si sono rivelate insufficienti a combattere e prevenire efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica;

# Direttiva n. 2024/1385/UE

- Le vittime sono a maggior rischio di intimidazione, ritorsione e vittimizzazione secondaria e ripetuta;
- Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché si presti particolare attenzione a tali rischi e alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica delle vittime;
- Un fattore di cui si dovrebbe tenere conto nel valutare il rischio di ritorsioni è se la vittima conosceva già l'autore del reato o aveva intrattenuto una relazione con lo stesso;

# Direttiva n. 2024/1385/UE

- Le vittime dovrebbero poter avere accesso ai propri diritti prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, in funzione delle loro esigenze e alle condizioni stabilite nella presente direttiva;

# Direttiva n. 2024/1385/UE

- La violenza contro le donne è una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne, derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini;
- È una forma di violenza di genere principalmente inflitta a donne, ragazze e bambine da parte di uomini;
- È radicata nei ruoli, nei comportamenti, nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

# Direttiva n. 2024/1385/UE

- Nell'attuazione della presente direttiva si dovrebbe pertanto tenere conto di una prospettiva sensibile alla dimensione di genere;
- La violenza domestica è un grave problema sociale che spesso resta nascosto. Può portare a gravi traumi psicologici e fisici, con pesanti conseguenze sulla vita personale e professionale della vittima, poiché l'autore del reato è generalmente una persona nota alla vittima e di cui la vittima dovrebbe potersi fidare;

# Direttiva n. 2024/1385/UE

- La direttiva stabilisce norme minime e gli Stati membri sono pertanto liberi di adottare o mantenere in vigore norme di diritto penale più rigorose per quanto riguarda la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di violenza contro le donne;
- Per quanto riguarda le disposizioni sui diritti delle vittime contenute nella presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore norme più rigorose, comprese norme che assicurino un maggiore grado di tutela e assistenza alle vittime;

# Direttiva n. 2024/1385/UE

- La direttiva stabilisce norme minime e gli Stati membri sono pertanto liberi di adottare o mantenere in vigore norme di diritto penale più rigorose per quanto riguarda la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di violenza contro le donne;
- Per quanto riguarda le disposizioni sui diritti delle vittime contenute nella presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore norme più rigorose, comprese norme che assicurino un maggiore grado di tutela e assistenza alle vittime;

# Articolo 1

## Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica.

Essa fissa **norme minime** riguardanti:

- a) la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e di criminalità informatica;
- b) i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale;

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

a) «**violenza contro le donne**»: qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata;

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

b) «violenza domestica»: qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima;

## Articolo 3

### Mutilazioni genitali femminili

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

- a) l'escissione, l'infibulazione o altra mutilazione della totalità o di parte delle grandi labbra o delle piccole labbra vaginali o del clitoride;
- b) il costringere o l'indurre una donna, ragazza o bambina a subire uno degli atti di cui alla lettera a);

## Art. 583 *bis* Codice Penale

1) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo;

2) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità;

## Articolo 4

### Matrimonio forzato

Gli Stati membri provvedono a che siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

- a) costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio;
- b) attirare un adulto o un minore nel territorio di un paese diverso da quello in cui risiede allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio;

## Art. 558 *bis* Codice Penale

- 1) Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
- 2) La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile;
- 3) La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto;

## Art. 558 *bis* Codice Penale

4) La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici;

5) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia;

## Articolo 5

### Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato

1. Gli Stati membri provvedono a che siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

a) rendere accessibile al pubblico, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), immagini, video o analogo materiale ritraente atti sessualmente espliciti o le parti intime di una persona senza il consenso di tale persona qualora tali condotte possano arrecare un danno grave a dette persone;

## Articolo 5

### Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato

b) produrre, manipolare o alterare e successivamente rendere accessibile al pubblico, tramite TIC, immagini, video o analogo materiale in modo da far credere che una persona partecipi ad atti sessualmente espliciti, senza il consenso della persona interessata, qualora tali condotte possano arrecare un danno grave a tale persona;

c) minacciare i comportamenti di cui alle lettere a) o b) al fine di costringere una persona a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso.

## **Art. 612 *ter* Codice Penale**

### **Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**

1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000;

## Art. 612 *ter* Codice Penale

### Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

2) La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento;

## Articolo 6

### *Stalking online*

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali consistenti nel sottoporre ripetutamente o continuamente un'altra persona a sorveglianza tramite TIC, senza il suo consenso o un'autorizzazione legale a tal fine, per seguirne o monitorarne i movimenti e le attività, qualora tali condotte possano arrecare un danno grave alla persona in questione.

## **Articolo 7**

### **Molestie online**

Gli Stati membri provvedono a che siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

a) assumere, in modo ripetuto o continuativo, comportamenti minacciosi nei confronti di una persona, almeno qualora tali comportamenti comportino il rischio di commettere reati, tramite TIC, se tali comportamenti possono indurre la persona in questione a temere seriamente per la propria incolumità o per l'incolumità delle persone a carico;

## **Articolo 7**

### **Molestie online**

b) adottare pubblicamente, insieme ad altre persone, tramite TIC, comportamenti minacciosi o ingiuriosi nei confronti di una persona, qualora tale comportamento possa arrecare un grave danno psicologico alla persona in questione;

c) inviare a una persona senza che questa lo richieda, tramite TIC, un'immagine, un video o altro materiale analogo raffigurante i genitali qualora tale condotta possa arrecare un grave danno psicologico alla persona in questione;

## Articolo 7

### Molestie online

d) rendere accessibile al pubblico, tramite TIC, materiale contenente i dati personali di una persona, senza il consenso di quest'ultima, al fine di istigare altre persone ad arrecare un danno fisico o psicologico grave alla persona in questione;

## **Articolo 8**

### ***Istigazione alla violenza o all'odio online***

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al genere, diffondendo al pubblico tramite TIC materiale contenente tale istigazione;
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di configurare come reato soltanto le condotte atte a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciose, offensive o ingiuriose;

## Articolo 9

### Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano puniti come reato l'istigazione a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6 e all'articolo 7, primo comma, lettera b).
2. Gli Stati membri provvedono affinché siano puniti come reato il favoreggiamento e il concorso nei reati di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), e agli articoli da 4 a 8.
3. Gli Stati membri provvedono affinché sia punito come reato il tentativo di commettere i reati di cui agli articoli 3 e 4;

## Articolo 10

### Sanzioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 9 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
2. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui all'articolo 3 siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque;
3. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui all'articolo 4 siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni tre;
4. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 7, primo comma, lettere a), b) e d), siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a un anno;

## **Articolo 11**

### **Circostanze aggravanti**

Nella misura in cui non siano già parte degli elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 8, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente al diritto nazionale, circostanze aggravanti in relazione ai pertinenti reati di cui agli articoli citati:

## **Articolo 11**

### **Circostanze aggravanti**

- a) il reato, o altro reato di violenza contro le donne o di violenza domestica, è reiterato;
- b) il reato è commesso nei confronti di una persona in situazione di particolare vulnerabilità, ad esempio in stato di dipendenza o di disabilità fisica, mentale, intellettuale o sensoriale;
- c) il reato è commesso nei confronti di un minore;

## Articolo 11

### Circostanze aggravanti

- d) il reato è commesso in presenza di un minore;
- e) il reato è commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
- f) il reato è preceduto o accompagnato da violenza di estrema gravità;
- g) il reato è commesso con l'uso di un'arma o con la minaccia di usare un'arma;
- h) il reato è commesso con l'uso della forza o con la minaccia di usare la forza o con costrizione;

## Articolo 11

### Circostanze aggravanti

- i) la condotta ha causato la morte della vittima o arrecato un grave danno fisico o psicologico alla vittima;
- j) l'autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole;
- k) il reato è commesso nei confronti di un coniuge o partner o di un ex coniuge o partner;
- l) il reato è commesso da un familiare o altra persona convivente con la vittima;

## Articolo 11

### Circostanze aggravanti

m) il reato è commesso abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza;

n) il reato è commesso nei confronti di una persona perché questa era un rappresentante pubblico, un giornalista o un difensore dei diritti umani;

o) il reato era finalizzato a difendere o ripristinare il cosiddetto «onore» di una persona, una famiglia, una comunità o altro gruppo analogo;

p) il reato era finalizzato a punire la vittima per l'orientamento sessuale, il genere, il colore, la religione, l'origine sociale o le convinzioni politiche della vittima.

## Articolo 12

### Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 nei casi seguenti:

- a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio; oppure
- b) l'autore del reato è un suo cittadino.

## Articolo 12

### Giurisdizione

2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 commessi al di fuori del proprio territorio quando:

a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio;

oppure

b) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.

## Articolo 12

### Giurisdizione

3. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 5 a 9 i casi in cui un reato sia stato commesso tramite TIC cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che il prestatore di servizi intermediari sia basato o meno sul loro territorio.

## Articolo 13

### Termini di prescrizione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 9 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastarli efficacemente. Il termine di prescrizione è commisurato alla gravità del reato in questione;
2. Se la vittima è un minore, il termine di prescrizione per i reati di cui all'articolo 3 inizia a decorrere non prima che la vittima abbia compiuto i 18 anni di età;

## Articolo 14

### Denuncia di violenza contro le donne o di violenza domestica

1. Oltre a tutelare i diritti della vittima al momento della denuncia ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché la vittima possa denunciare alle autorità competenti atti di violenza contro le donne o di violenza domestica attraverso canali accessibili, di facile utilizzo e prontamente disponibili. Rientrano tra questi, almeno per i reati informatici di cui agli articoli da 5 a 8 della presente direttiva, la possibilità di segnalare online o tramite altre TIC accessibili e sicure, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla formalizzazione della segnalazione online.

## Articolo 14

### Denuncia di violenza contro le donne o di violenza domestica

2. Gli Stati membri provvedono affinché la possibilità di segnalare online o tramite altre TIC accessibili e sicure includa la possibilità di presentare elementi di prova con i mezzi di cui al primo comma, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla formalizzazione della presentazione delle prove.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato a norma dell'articolo 13 della direttiva 2012/29/UE. Gli Stati membri possono estendere il patrocinio a spese dello Stato alle vittime che denunciano reati, ove previsto dal diritto nazionale.

## Articolo 15

### Indagini e azione penale

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi atti di incaricati dell'indagine e dell'azione penale per i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica dispongano di competenze sufficienti in materia e di efficaci strumenti investigativi per indagare e perseguire efficacemente detti atti, in particolare per raccogliere, analizzare e procurarsi prove elettroniche nei casi di criminalità online di cui agli articoli da 5 a 8.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli atti di violenza contro le donne o di violenza domestica denunciati siano trattati e deferiti senza indugio alle autorità competenti per le indagini e l'azione penale nonché ai fini dell'adozione delle misure di protezione di cui all'articolo 19, se del caso.

## Articolo 15

### Indagini e azione penale

3. Se hanno fondati motivi per sospettare che possa essere stato commesso un reato, le autorità competenti, senza indebito ritardo, indagano in modo efficace, a seguito di una denuncia o di propria iniziativa, su atti di violenza contro le donne o di violenza domestica. Esse garantiscono che sia redatto un verbale ufficiale e tengono un registro delle risultanze e delle prove pertinenti in conformità del diritto nazionale;

4. Al fine di assisterla nel procurarsi volontariamente le prove, in particolare nei casi di violenza sessuale, le autorità competenti, senza indebito ritardo, indirizzano la vittima verso i professionisti della sanità o i servizi di assistenza di cui agli articoli 25, 26 e 27, specializzati nell'assistenza nel procurarsi le prove. Le vittime sono informate dell'importanza della raccolta di tali prove quanto prima;

5. Gli Stati membri provvedono affinché le indagini o l'azione penale in relazione ad atti di stupro non siano subordinate alla querela o alla denuncia della vittima o del suo rappresentante e che il procedimento penale non sia interrotto per il solo fatto che la querela o la denuncia è stata ritirata;

## Articolo 20

### Protezione della vita privata della vittima

Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dei procedimenti penali, siano ammesse prove relative al comportamento sessuale passato della vittima o ad altri aspetti della sua vita privata a quello connessi, solamente se ciò sia pertinente e necessario.

## Articolo 23

### Misure per la rimozione di materiale online

1. Fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il materiale online accessibile al pubblico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli 7 e 8 della presente direttiva sia prontamente rimosso o che l'accesso a tale materiale sia disattivato.

Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo includono la possibilità per le autorità competenti **di emanare ordini giuridici vincolanti per rimuovere tale materiale o disabilitare l'accesso al medesimo**. Gli Stati membri provvedono affinché tali ordini soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065.

2. Gli ordini di cui al secondo comma del paragrafo 1 sono rivolti ai prestatori di servizi di hosting.

Qualora la rimozione non sia fattibile, le autorità competenti possono anche rivolgere gli ordini di disabilitazione dell'accesso al materiale in questione a pertinenti prestatori di servizi intermediari diversi dai prestatori di servizi di hosting che dispongono della capacità tecnica e operativa di agire riguardo tale materiale.

## **Articolo 28**

### **Assistenza specialistica alle vittime di molestie sessuali sul lavoro**

In caso di molestie sessuali sul lavoro che costituiscono reato ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili servizi di consulenza per le vittime e per i datori di lavoro. Tali servizi comprendono informazioni su come affrontare adeguatamente tali casi di molestie sessuali e anche sui mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro.

## Articolo 29

### Linee di assistenza telefonica per le vittime

1. Gli Stati membri provvedono affinché le linee di assistenza telefonica a livello statale siano disponibili gratuitamente 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana, per fornire informazioni e consulenza alle vittime.

Le linee di assistenza telefonica di cui al primo comma possono essere gestite da servizi di assistenza specialistica, conformemente alla prassi nazionale.

Le informazioni e consulenze di cui al primo comma sono fornite in via riservata o tenendo debitamente conto dell'anonimato della vittima.

Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire le linee telefoniche di assistenza di cui al primo comma attraverso altre TIC sicure e accessibili, comprese le applicazioni online.

## Articolo 35

### Misure specifiche per prevenire lo stupro e promuovere il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere cambiamenti nei modelli comportamentali radicati nei rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini o basati sui ruoli stereotipati di donna e uomo, in particolare nel contesto delle relazioni sessuali, del sesso e del consenso;

Le misure di cui al primo comma si basano sui principi di uguaglianza di genere e non discriminazione e sui diritti fondamentali e riguardano, in particolare, il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali, che deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona;

3. Il materiale di educazione al consenso di cui al paragrafo 1, terzo comma, contribuisce a far comprendere che il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona, del rispetto reciproco e del diritto all'integrità sessuale e all'autonomia fisica di una persona. Tale materiale è adattato all'evoluzione delle capacità delle persone cui è destinato;

## Bibliografia:

1. M. Ferrari, *Violenza contro le donne: l'Unione europea adotta finalmente la direttiva (UE) 2024/1385*, in Eurojus.it
2. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L1385>

# FEDERICA LIPAROTI

AVVOCATO PENALISTA

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PENALE

## Domande ?



**Avvocato Federica Liparoti**

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • [Liparoti.legal](http://Liparoti.legal)

Via Enrico Besana 11, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • [info@liparoti.legal](mailto:info@liparoti.legal) • [www.liparoti.legal](http://www.liparoti.legal)